CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2296

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

—

Modifiche all'ordinamento delle scuole di ostetricia

Presentato alla Presidenza il 22 aprile 1965

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È nota la precaria attuale situazione in cui versano le Scuole autonome di ostetricia, a causa soprattutto della scarsa frequenza di allieve, determinata dalla entrata in vigore della legge 23 dicembre 1957, n. 1252, che ha stabilito, per l'ammissione alle predette Scuole, il possesso del diploma di infermiera professionale, mantenendo invariato a 18 anni il limite di età per la iscrizione delle allieve stesse.

Tali disposizioni hanno diradato le iscrizioni delle allieve e hanno indotto le Amministrazioni ospedaliere, Enti sovventori delle Scuole stesse, a denunciare alla scadenza le vigenti convenzioni, per cui alcune Scuole si trovano dinanzi alla minaccia della loro soppressione, con tutte le conseguenze del caso.

Tale incresciosa situazione ha indotto questa Amministrazione a predisporre l'unito schema di disegno di legge, con il quale si intende ovviare agli attuali inconvenienti, in attesa di una più organica sistemazione delle predette Scuole e del loro ordinamento.

Con l'articolo 1 viene sostituito il 1° comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, modificato con l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1957, n 1252, al fine di stabilire la durata del corso ed i principi cui deve ispirarsi l'insegnamento, assicurando così alle allieve una adeguata preparazione infermieristica di carattere generale.

In tal modo, pur eliminando gli inconvenienti della diminuzione delle iscrizioni. non

vengono pregiudicate le finalità di carattere professionale alle quali devono essere preordinate le Scuole di ostetricia.

Con l'articolo 2, mentre si è abbassato il limite di età a 16 anni, si è ritenuto opportuno – dato lo scarso livello di cultura generale, delle allieve in possesso della sola licenza del triennio post-elementare, rilevato dalle Commissioni in occasione degli ultimi esami – elevare il titolo minimo di studio richiesto per la frequenza delle Scuole di ostetricia, disponendosi che le allieve stesse devono dimostrare di avere almeno superato un biennio di studi successivo alla scuola dell'obbligo.

In questo modo non vi è soluzione di continuità tra l'età in cui si acquisisce il titolo di studio richiesto (15-16 anni) e la età (16 anni) stabilita per accedere alle Scuole di ostetricia.

Con l'articolo 3 si stabilisce che le diplomate delle scuole di ostetricia, che non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, possono prestare servizio retribuito, al fine di effettuare un utile tirocinio presso le Cliniche ostetriche della Università, presso i reparti ostetrici degli ospedali e presso cliniche private.

Con l'articolo 4, al fine di scongiurare situazioni incresciose che porrebbero in forse la possibilità stessa di un normale funzionamento delle Scuole medesime, si bloccano per un biennio le denunce delle convenzioni vigenti, da parte degli Enti sovventori, e cioè le Amministrazioni ospedaliere.

Con l'articolo 5, infine, viene stabilito che il regolamento di esecuzione della legge di cui trattasi sarà emanato entro un anno, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro per la Sanità, per la Grazia e la Giustizia, per il Tesoro e per il Lavoro e la Previdenza Sociale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il 1° comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, modificato con l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1957, n. 1252, è sostituito dal seguente:

Il corso di studi per il conseguimento del diploma di ostetricia ha la durata di tre anni, di cui il primo di esclusiva preparazione infermieristica.

ART. 2.

L'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, converito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, successivamente modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 360 e dalla legge 23 dicembre 1957, n. 1252, è sostituito dal seguente:

Possono essere iscritte come alunne alle Scuole di ostetricia le donne che abbiano superato presso un Istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, almeno un biennio di studi successivo alla istruzione obbligatoria.

Le aspiranti all'ammissione debbono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere non meno di 16 anni e non più di 35 anni di età;

b) essere di buona condotta morale e civile;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica e immuni da malattie infettive.

I requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) debbono sussistere anche al momento dell'ammissione agli esami di diploma.

ART. 3.

Le diplomate delle Scuole di ostetricia, fino al compimento del ventunesimo anno di età possono prestare servizio retribuito, come tirocinio, presso le cliniche di ostetricia delle Università, presso i reparti ostetrici degli ospedali e presso cliniche private.

ART. 4.

Fino a due anni dalla entrata in vigore della presente legge, le denunce delle convenzioni stabilite tra le Università e le Scuole di ostetricia non hanno efficacia.

ART. 5.

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri per la Sanità, per la Grazia e la Giustizia, per il Tesoro e per il Lavoro e la Previdenza Sociale, il regolamento di esecuzione alla presente legge.